

N 8836/22 Reg. Gen.Trib.  
N 24964/20 N.R.MOD.21(P.M.)

Sentenza N. 19878/22  
Del  
15.12.2022

REPUBBLICA ITALIANA



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Milano

SEZIONE 7° PENALE

in composizione monocratica

Dott. **Marco Tremolada** Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa penale contro

Data arresto  
Data eventuale scarcerazione

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

II

Al Visto P.G.

Milano, 29.12.2022  
IL SOST. PROC. GENERALE

, nato a Milano il 3.6.1965, libero, assente, difeso di fiducia  
dall' del Foro di Milano, presso lo studio del quale è  
elettivamente domiciliato;

a) Procura Repubblica  
b) Corpi Reato  
c) Mod.1

**IMPUTATO**

del reato p. e p. dall'art. 137 c. 5 D.Lgs 152/06 e s.m.i. perché in qualità  
di Amministratore Unico pro tempore e della società  
srl con sede legale ed insediamento produttivo in via  
Ancona 3 in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale del 4.2.2015  
(RG n. 782/2015) nell'effettuazione di scarichi di acque reflue industriali  
in pubblica fognatura, generate dalla propria attività di fabbricazione e  
vendita di circuiti stampati per l'elettronica in generale, superava il  
valore limite fissato nella tabella 3 dell'allegato 5 della parte terza del  
predetto Decreto in relazione alla sostanza:  
-rame (sostanza pericolosa compresa tra quelle di cui alla tabella 5  
dell'allegato 5 parte terza medesimo decreto) con una concentrazione  
accertata pari a 0,51 mg/l rispetto al limite di tabella di 0,4 mg/l (verbale  
di campionamento n.01254259 del 15.11.2019 effettuato da CAP  
AmiAcque)  
Fatto accertato in il 15.11.2019

Estratto a:  
a) Mod.21 P.M.  
b) Carceri  
Redatta Scheda II  
Per comunicazione all'ufficio elettorale del  
Comune di  
II estratto all'Ufficio Campione Penale per  
forfezzazione  
Campione Penale  
Art.

Identificata la Persona offesa: Città Metropolitana di Milano in  
persona del sindaco pro tempore

*Mano Tremolada*



gestite - al fine di effettuare un accertamento sull'efficacia del sistema di depurazione della società a far confluire nel sistema fognario pubblico acque reflue aventi valori di inquinamento entro i limiti soglia fissati dalla legge.

In seguito ad un prelievo effettuato con modalità istantanea sul contenuto della vasca di scarico finale dell'impianto, il tecnico incaricato riscontrava nel materiale campionato la sostanza "Rame" – quella di maggior impiego nelle lavorazioni della – per una concentrazione di 0,51 milligrammi per ogni litro d'acqua e, pertanto, oltre il valore limite sancito nella tabella III dell'allegato 5 della parte terza del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, che fissa la soglia del penalmente rilevante oltre la concentrazione di 0,4 milligrammi per litro, valore al quale deve aggiungersi lo scarto di analisi tollerato pari a 0,7 mg/l che innalza, pertanto, la predetta soglia penale a 0,47 milligrammi per litro.

Di qui l'esercizio dell'azione penale nei confronti dell'odierno imputato per il reato p. e p. dall'art. 137 comma 5 del D.Lgs 152 del 2006.

Le argomentazioni difensive, emerse in sede istruttoria, portano a ritenere insufficiente la prova del reato di inquinamento delle acque contestato all'imputato per le seguenti ragioni.


Anzitutto, come già anticipato, il prelievo da cui è scaturito l'odierno procedimento penale è avvenuto seguendo le c.d. modalità istantanee.

Premesso che non sussistono dubbi in merito all'attendibilità del risultato delle operazioni di prelievo e di analisi effettuate dai funzionari di Amiacque in quanto il materiale campionato è stato prelevato ed immediatamente sigillato alla presenza del personale dell'azienda responsabile che, contestualmente, è stato altresì invitato a presenziare alle operazioni di analisi; occorre, in ogni caso, soffermarsi sulla affidabilità della prova sotto il profilo della tecnica utilizzata per eseguire il prelievo medesimo, vale a dire il ricorso, per l'appunto, al campionamento istantaneo in luogo di quello medio, legislativamente previsto come modalità ordinaria.

Deve infatti darsi atto che il d.lgs. n. 152 del 2006, al paragrafo 1.2.2 dell'allegato 5 alla parte III, fa esplicito riferimento metodologico al campione medio, sancendo espressamente che *"le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi di acque reflue industriali sono di norma riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustificino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), il tipo di accertamento (accertamento di routine, accertamento di emergenza, ecc.)"*.

Risulta evidente, pertanto, come il tenore letterale del decreto sia espressivo di una chiara preferenza accordata dal legislatore alla metodica del campionamento medio, per quanto, tuttavia, tali indicazioni non costituiscano criterio legale di valutazione della prova e possano essere derogate dall'organo preposto ai controlli e ai prelievi che può optare per una differente metodica di campionamento, purché tale scelta venga opportunamente ed adeguatamente giustificata in ragione delle peculiarità del caso concreto.

Sul punto è quanto mai granitica la Giurisprudenza di legittimità, la quale ha anche recentemente ribadito che: *"Ora, tale impostazione risulta coerente con la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 36701 del 03/07/2019, Rv. 277158, Sez. 3, n. 26437 del 13/04/2016, Rv. 267110 e Sez. 3, n. 30135 del 05/04/2017, Rv. 270325), secondo cui, in tema di inquinamento idrico, la norma sul metodo di prelievo per il campionamento dello scarico ha carattere procedimentale e non sostanziale e, dunque, non ha natura di norma integratrice della fattispecie penale, ma rappresenta il mero criterio tecnico ordinario per il prelevamento, ben potendo il giudice, tenuto conto delle circostanze concrete, motivatamente ritenere la rappresentatività di campioni raccolti secondo metodiche*




*diverse; dunque, le indicazioni sulle metodiche di prelievo e campionamento del refluo, contenute nell'allegato 5 del d. lgs. n. 152 del 2006 (campione medio prelevato nell'arco di tre ore), non costituiscono un criterio legale di valutazione della prova e possono essere derogate, anche con campionamento istantaneo, in presenza di particolari esigenze individuate dall'organo di controllo, delle quali deve essere data motivazione, come appunto avvenuto adeguatamente nel caso di specie ....dove i valori registrati si sono discostati in maniera significativa dai limiti consentiti (4,4 mg/l a fronte del limite di 1 mg/l e 3,5 mg/l di alluminio a fronte del limite di 1 mg/l), per cui, anche in considerazione della tipologia delle sostanze in eccesso (zinco e alluminio), si era in presenza di violazioni non proprio formali e irrisorie delle prescrizioni, dovendosi altresì considerare che l'autorizzazione amministrativa rilasciata non lasciava margini di tolleranza rispetto ai valori limite dell'alluminio e non prevedeva il rilascio del zinco, avendo in ogni caso il teste precisato che anche una concentrazione istantanea di determinate sostanze può danneggiare significativamente la rete fognaria. (cfr. Cass. Sez. III n. 32864 del 6 settembre 2021 (UP 7 apr 2021) Pres. Di Nicola Est. Zunica Ric. Cattaneo Acque. Metodo di prelievo per il campionamento dello scarico) e ancora: "Le indicazioni sulle metodiche di prelievo e campionamento del refluo, contenute nell'allegato 5 alla Parte II^ del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (campione medio prelevato nell'arco di tre ore), non costituiscono un criterio legale di valutazione della prova e possono essere derogate, anche con campionamento istantaneo, in presenza di particolari esigenze individuate dall'organo di controllo, delle quali deve essere data motivazione. (Nella specie, dopo soli quaranta minuti di campionamento erano emersi valori di gran lunga superiori alla norma)" (Sez. 3, Sentenza n. 30135 del 05/04/2017 Ud. (dep. 15/06/2017) Rv. 270325 – 01).*

Il ricorso alla metodica del campionamento istantaneo si presenta pertanto rimesso ad una valutazione discrezionale dell'autorità competente, calibrata e motivata sulle specificità del caso.

I tecnici che hanno eseguito il prelievo, nel relativo verbale, hanno giustificato la modalità istantanea del campionamento affermando che il sistema opera come un omogeneizzatore delle acque, vale a dire con un'operatività ripartita in una prima fase di raccolta di tutti i reflui inquinati ed in una successiva fase di sottoposizione dei medesimi al procedimento di depurazione. Ne consegue che il prelievo istantaneo dell'acqua, all'esito del procedimento di depurazione, appare sufficientemente rappresentativo dell'efficacia del funzionamento dell'impianto di scarico.

Pertanto, diviene fondamentale appurare le condizioni e le effettive modalità operative dell'impianto di depurazione delle acque reflue in dotazione alla \_\_\_\_\_, nonché la tipologia di lavorazioni in corso di esecuzione presso gli insediamenti produttivi dell'azienda, in particolare se si tratta di lavorazioni implicanti o meno un utilizzo non "proporzionato" di metalli o altre sostanze inquinanti, con conseguente scarico di quantità temporalmente diversificate dei medesimi nelle reti fognarie pubbliche. In tale direzione punta la deposizione resa da Sergio Griva, consulente tecnico della difesa, il quale, nel rendere delle dichiarazioni attendibili, stante la percepita fondatezza logica delle stesse, si è ampiamente soffermato sull'impianto di depurazione in dotazione alla \_\_\_\_\_, installato nel 2015 proprio dalla società di cui il Griva è titolare. Il teste ha fornito una puntuale illustrazione del funzionamento dell'impianto, evidenziando, in particolare, trattarsi di un sistema depurativo operante in regime "continuo", anche se, durante l'intero corso dell'attività di produzione giornaliera, confluiscono nell'impianto vari reflui inquinati con proporzioni e quantità variabili, ma con un flusso medio costante di 5 metri cubi d'acqua per ora. Intuibili le considerazioni che la predetta descrizione impone, le quali, del resto, sono state compiutamente risaltate anche dal secondo consulente tecnico della difesa. Invero, sia Sergio Griva che Giuseppe Crepaldi – quest'ultimo titolare di una società di consulenza in materia – hanno posto in luce come i predetti flussi siano caratterizzati da una portata variabile quanto alla concentrazione degli inquinanti – prodotti, prevalentemente in materiale Rame, dalla società nell'esercizio della propria attività lavorativa - dal momento che gli impianti di produzione non operano alla stessa frequenza e per le stesse unità di materiale per l'intero arco temporale di funzionamento dell'impianto, con la conseguenza che dentro quest'ultimo confluiscono reflui dai contenuti inquinanti variabili.



In altre parole, a seconda del grado più o meno intenso della produzione, nel sistema depurativo confluiscano maggiori o minori quantitativi di sostanze inquinanti.

La conseguenza di ciò in termini di metodologia di campionamento del materiale sottoposto ad un impianto del tipo descritto è stata puntualmente lumeggiata da Giuseppe Crepaldi, il quale ha asserito come sia "necessario", a fronte di impianti di tipo "continuo" quale quello in dotazione alla \_\_\_\_\_, procedere ad un campionamento medio ponderato su un arco temporale di almeno 3 ore. Esclusivamente tale modalità permette di campionare materiale refluo che sia effettivamente rappresentativo del funzionamento complessivo dell'impianto.

Condividendosi tali constatazioni, non può non evidenziarsi come, proprio nel caso di specie, il campionamento istantaneo effettuato si sia limitato ad indicare un discostamento minimo dai limiti legali della concentrazione di sostanze inquinante ogni milligrammo per litro d'acqua in un dato momento, senza fornire indicazione alcuna circa il funzionamento effettivo dell'impianto, ben potendo un successivo prelievo, effettuato a distanza anche di un breve lasso temporale, constatare la presenza di sostanza inquinante nel rispetto dei limiti prescritti dalla legge.

**A rendere insufficiente, nel caso di specie, la modalità istantanea del prelievo a provare il reato, come indirettamente suggerito dalle massime della Cassazione richiamate, concerne l'entità minima del superamento dei limiti legislativamente previsti per l'emissione di metalli.** Invero, di fronte ad un evidente e massiccio superamento dei medesimi, come evidenziato nei casi esaminati dalla giurisprudenza di legittimità, anche un singolo campionamento istantaneo è in grado di fornire un risultato sufficientemente rappresentativo della effettiva qualità dello scarico. Di contro, di fronte ad un superamento decisamente minimale, come quello oggetto del presente processo, il ricorso alla metodica del campione istantaneo non si presenta sufficientemente idoneo ad illustrare la reale situazione in cui versa lo scarico e a far emergere l'effettiva presenza nello stesso di quantitativi di metalli che superino i limiti in concentrazione previsti dalla legge.

Qualora, invece, si proceda ad una campionatura media con plurimi prelievi nell'arco di un determinato lasso temporale si otterrebbe una più accurata rappresentazione della concentrazione di inquinanti nei reflui. La metodica del campione medio, infatti, tiene conto delle fasi di accumulo che possono momentaneamente verificarsi finché lo scarico è in atto, e fornisce, pertanto, un risultato ponderato, maggiormente riproduttivo della situazione reale.

Il campione così ottenuto costituisce quindi il valore medio delle concentrazioni riscontrate nelle diverse aliquote prelevate, dimostrandosi decisamente più idoneo a rappresentare l'effettiva portata inquinante dello scarico.

Per tali ragioni non può quindi ritenersi sufficientemente affidabile la prova del superamento del limite legislativamente previsto con riferimento al parametro rame, così come riscontrato a seguito delle operazioni di prelievo e di analisi, attesa l'intrinseca insufficienza della adottata metodica del campionamento istantaneo nel caso di superamento minimale della soglia.

A tal proposito, occorre evidenziare, alla luce dei dati illustrati dal consulente tecnico Crepaldi, come i prelievi dei reflui industriali a cui era sottoposto l'impianto della \_\_\_\_\_, tra il novembre 2018 ed il maggio 2020 venivano effettuati prevalentemente con prelievo medio, a cui non ha mai fatto seguito un accertamento di una concentrazione di sostanza inquinante maggiore al limite legalmente tollerato. Delle uniche tre campionature effettuate – tutte su incarico della CAP BrianzAcque - con metodo istantaneo, solo quella del 15 novembre 2019 da cui ha preso le mosse il presente procedimento penale, ha prospettato una violazione del limite di 0,4 mg/l fissato dalla legge. Tali positive risultanze testimoniano non soltanto l'attenzione da parte della società al rispetto del bene ambiente, costantemente sotto osservazione con i predetti controlli, ma anche la maggiore attendibilità del campionamento medio in relazione ad un impianto di tipo continuo, quale quello utilizzato dalla \_\_\_\_\_.

Inoltre, preme sottolineare come il prelievo, di cui si discute, sia avvenuto mediante campionamento di materiale estratto dalla vasca di scarico finale (indicata nella planimetria dello schema di flusso come "VSF15"). Si tratta della vasca di raccolta del materiale depurato facente parte dell'impianto,



non adibita, tuttavia, ad essere punto da cui attingere per i prelievi dei reflui, essendo a tale operazione espressamente destinato il pozzetto di prelievo. Non deve, pertanto, escludersi che, qualora il campionamento fosse avvenuto, in aderenza alle prescrizioni, prelevando i reflui dal pozzetto di prelievo all'uopo previsto, il materiale campionato avrebbe potuto riportare un valore di concentrazione inquinante ancora più basso di quello risultato, dal momento che, come illustrato dal testimone esperto Griva, i reflui, nel percorrere la tubatura, pari a circa 25 metri, collegante la "VSF15" al predetto pozzetto, avrebbero potuto subire un'alterazione a ribasso, sia pur in minima parte, dei valori di rame presenti ogni milligrammo per litro.

Tanto premesso, venendo alle considerazioni in diritto, tenuto conto che all'odierno imputato è contestato il reato di cui all'art. 137 co. 5 del d.lgs. n. 152 del 2006 che *punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella n. 5 dell'allegato 5 alla parte III del suddetto decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, supera i valori limite fissati nella tabella n. 3 del predetto allegato, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province Autonome o dall'Autorità competente*, nel caso di specie, in ragione della ritenuta minore affidabilità della metodica istantanea di campionamento nel solo caso di superamento minimale della soglia, non vi sono elementi probatori sufficienti per affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che il reato contestato risulta integrato. È lo stesso d.lgs. n. 152 del 2006, infatti, a richiedere, prudenzialmente, che per i controlli sugli scarichi dei reflui industriali nelle reti fognarie pubbliche si proceda all'analisi di un campione medio prelevato nell'arco di uno specifico lasso temporale. E questo proprio per garantire un risultato che sia il più possibile rappresentativo della effettiva qualità dello scarico e della reale concentrazione di metalli o altre sostanze inquinanti in esso eventualmente presenti. Il ricorso al metodo istantaneo di campionamento, per quanto debitamente giustificato nel verbale dai funzionari di Amiacque facendo specifico riferimento alla struttura dell'impianto di depurazione di cui dispone la Società non può pertanto essere ritenuto sufficientemente idoneo a rappresentare la reale composizione qualitativa dello scarico, in ragione, in particolare, del rilevato superamento minimale dei limiti legislativamente previsti. Ed, invero, le analisi hanno dato atto di una presenza di 0,51 milligrammi di rame per il litro d'acqua campionato. Ora, tenuto conto del limite legale individuato dalla tabella n. 5 dell'allegato 5 alla parte III del del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché della soglia di tolleranza di analisi di 0,7 milligrammi per litro, il superamento del limite di emissione di sostanze inquinanti, nel caso di specie, è pari al valore di 0,04 mg/l. Trattasi, per l'appunto, di un superamento minimo non sufficiente a supportare la messa in pericolo del bene giuridico ambientale, necessaria per il giudizio di responsabilità penale, tenuto conto di quanto sopra argomentato.

**P.Q.M.**

*visto l'art. 530 c.p.p.*

**ASSOLVE**

dal reato lui scritto e di cui alla rubrica perché il fatto non sussiste;

Milano, lì 15 dicembre 2022

**Il Giudice**

**Dott. Marco Tremolada**

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO  
DEPOSITATO OGGI  
MILANO IL 29.12.2022  
IL DIRETTORE  
dott. Paolo TAVANI

